



*Regolamento per il
funzionamento delle
Commissioni Consiliari*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28 novembre 2003

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

Costituzione e composizione

1. Sono costituite in seno al Consiglio Comunale le seguenti Commissioni Consiliari Consultive Permanenti:

1[^] Commissione: **AFFARI GENERALI – BILANCIO – FINANZE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E TURISMO;**

2[^] Commissione: **TUTELA DELL'AMBIENTE – URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO E TERRITORIO.**

2. Le competenze delle Commissioni sopraelencate possono essere ampliate su indicazione del Sindaco anche in seguito a motivata richiesta scritta di 1/5 del Consiglieri Comunali.
3. Possono essere inoltre nominate Commissioni Speciali di indagine, di inchiesta o di studio con le modalità previste e disciplinate nei successivi articoli 6 e 7.
4. Le Commissioni Consiliari sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la composizione del Consiglio. I componenti sono nominati dal Consiglio con voto segreto sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo. Le Commissioni possono anche essere integrate dalla partecipazione di esperti nelle materie di discussione come previsto dal successivo art. 3.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
6. Nelle more della nomina il Capogruppo del gruppo consiliare il cui membro si sia dimesso o sia decaduto o sia cessato per qualunque motivo dalla carica, può designare un Consigliere suo sostituto.
7. Alle Commissioni Permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta Comunale competenti per materia e, se invitati, i Funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche e il Segretario Comunale.

Art. 2

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente di ciascuna Commissione Permanente sono eletti nella 1^a seduta della Commissione, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la Commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. La prima riunione della Commissione viene convocata dal Sindaco entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, di un terzo dei componenti la Commissione con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al Protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno e del luogo dove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 3

Funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. La riunione della Commissione Consiliare è valida quando sono presenti i componenti che rappresentano almeno la metà più uno degli assegnati alla Commissione.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione degli argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave pregiudizio agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

Art. 4

Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza del Consiglio. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Sindaco, lo riferisce all'adunanza..
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale. Se i pareri sono, tutto od in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi .

Art. 5

Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti- Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Sindaco. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con tutti gli atti dell'adunanza.
2. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai Responsabili dei Servizi interessati , indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 6

Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire esclusivamente al proprio interno Commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione segreta, viene designato il Presidente espresso da parte dei gruppi di minoranza.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali delle Commissioni, viene effettuata dal Segretario nominato dal Presidente.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito dell'inchiesta: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 7

Commissioni di Studio e consulte.

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di Studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi , nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

INDICE

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- *Art. 1 – Costituzione e composizione* *Pag. 2*
- *Art. 2 – Presidenza e convocazione delle Commissioni* *Pag. 3*

COMMISSIONI PERMANENTI

- *Art. 3 – Funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti* *Pag. 3*
- *Art. 4 – Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti* *Pag. 4*
- *Art. 5 – Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti – verbale
Delle sedute – Pubblicità dei lavori* *Pag. 4*

COMMISSIONI SPECIALI

- *Art. 6 – Commissioni d'indagine riservata* *Pag. 5*
- *Art. 7 – Commissioni di Studio e consulte* *Pag. 6*